ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MARTANO
con Carpignano Salentino e Serrano
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via Buonarroti, 8 – 73025 MARTANO (LE)
Cod. fisc. 92012700750 - Tel. 0836/307575
leic81700x@pec.istruzione.it - leic81700x@istruzione.it
www.istitutocomprensivomartano.edu.it

Istituto Comprensivo - MARTANO (LE)
C.M. LEIC81700X
Prot. 0004592 del 26/05/2022
I-1 (Uscita)

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA

Approvato dal Collegio Docenti del 20 maggio 2022 (Delibera n. 61)
Approvato dal Consiglio di Istituto del 23 maggio 2022 (Delibera n.22)

Premessa

Per riunioni “telematiche” si intendono incontri i cui partecipanti non sono presenti fisicamente ma in videoconferenza o mediante software che permettono lo scambio di dati, documenti e conversazioni tra due o più utenti connessi a Internet. Ciò anche nell’ottica della “dematerializzazione” della Pubblica Amministrazione (Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217). Il riferimento normativo è il D.lg. n. 85/2005, Codice dell'amministrazione digitale, in particolare agli articoli 4 e 12, dall’interpretazione dei quali discende la possibilità di svolgere le riunioni degli organi suddetti in modalità telematica. Il riferimento normativo in relazione all’Emergenza CoVid-19 è il DL 23 febbraio 2020 n. 6, tutti i successivi DPCM e le Note Ministeriali ad esso collegate. Il comma 1 dell’art. 4 del detto Decreto Legislativo prevede che la partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

INDICE

Art. 1 – Oggetto
Art. 2 – Definizioni
Art. 3 – Ambito di applicazione
Art. 4 – Requisiti tecnici minimi
Art. 5 – Limitazioni
Art. 6 – Convocazione e svolgimento
Art. 7 – Verbale di seduta
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
Art. 9 – Disposizioni transitorie e finali

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli Organi collegiali ai sensi della Delibera del Collegio Docenti del 20/05/2022 e del Consiglio di Istituto del 23/05/2022.

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli organi collegiali d'istituto: collegio dei docenti, consigli di classe, interclasse o intersezione, giunta esecutiva, consiglio d'istituto, comitato per la valutazione del servizio dei docenti, assemblee dei genitori, riunioni dipartimentali, così come previsto e disciplinato dal T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione (D.lgs.297/1994 e s.m.i.).
2. Il presente Regolamento è scritto in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005) e, in particolare, è da considerarsi attuativo dei suoi artt. 12 e 15.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite "sedute in modalità telematica" le riunioni degli Organi collegiali che si svolgono con le seguenti due modalità alternative:

a. uno o più componenti, collegati in videoconferenza, partecipano ugualmente a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione;

b. la seduta ha luogo per tutti i partecipanti da remoto: in questo caso la registrazione della presenza avviene direttamente da una estensione del sistema utilizzato, che permette di registrare su Google Fogli le persone presenti all'interno di una video-conferenza.

2. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione, tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e/o video (videotelefoni oppure via internet o satellite).

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli OO.CC. dell'Istituto Comprensivo di Martano con Carpignano Salentino e Serrano

Art. 4

Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione, a distanza, alle riunioni di un Organo collegiale, nelle ipotesi di cui all'art. 2 comma 1 lett. a), presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:

- la riservatezza della seduta;
- l'identificazione degli intervenuti;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri, che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
- la visione degli atti della riunione;
- lo scambio di documenti;
- la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione;
- la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati;
- l'approvazione dei verbali.

2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione a tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'invio dei documenti sulla casella di posta elettronica istituzionale, la condivisione degli stessi attraverso la piattaforma Argo o mediante sistemi informatici di condivisione file quali ad esempio cloud e drive
3. Sono considerate tecnologie idonee tutte quelle che possono garantire l'emulazione di azioni reali nel rispetto della riservatezza delle informazioni e della garanzia del corretto trattamento dei dati sensibili di tutti i partecipanti e degli OO.CC. (teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat, modulo di Google, ecc.)

Art. 5

Limitazioni

1. La riunione telematica può essere utilizzata dagli Organi Collegiali per deliberare sulle materie di propria competenza per le quali gli stessi non abbiano deciso di riservarsi la discussione collegiale in presenza.
2. La riunione telematica viene utilizzata come unica modalità di convocazione in caso di emergenze gravi, che impediscono la presenza fisica delle persone, totalmente indipendenti dalla volontà dei singoli componenti degli stessi.
3. Nel caso di votazioni a scrutinio segreto attraverso videoconferenza (ad esempio, elezioni di persone) vengono adottate tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza del voto. Dette misure saranno definite in dettaglio in occasione della convocazione di riunioni che prevedono tale punto all'o.d.g.

Art. 6

Convocazione e Svolgimento

1. La convocazione delle adunanze degli organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente, a tutti i componenti dell'organo almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, tramite posta elettronica. Termini più brevi possono essere previsti solo nel caso di comprovate procedure d'urgenza.
2. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza (videoconferenza, posta elettronica certificata, posta elettronica di cui il componente l'organo garantisca di fare uso esclusivo e protetto).
3. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.
4. La registrazione della presenza, che vale come firma, avviene direttamente dal sistema di video-conferenza utilizzato, che permette di registrare su Google Fogli le persone presenti all'interno di una videoconferenza, l'ora di ingresso e quella di uscita.
5. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematica l'Organo Collegiale si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, la segretezza.
6. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per le riunioni ordinarie:
a) regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell'elenco degli argomenti all'o.d.g.;
b) partecipazione della maggioranza dei convocati (quorum strutturale).
Ai fini della determinazione del predetto quorum strutturale, dal numero dei componenti l'Organo, si sottraggono coloro i quali abbiano giustificato con comunicazione scritta la loro assenza;
c) raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento (quorum funzionale).
d) la delibera della riunione deve indicare i nominativi di quanti si sono espressi in merito all'oggetto della convocazione (e degli eventuali astenuti) ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta

dalle norme di riferimento, per ciascun argomento all'ordine del giorno.
La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.
7. La manifestazione di voto, durante la seduta, verbalizzata in tempo reale dal segretario, avviene secondo le seguenti modalità: si assume come favorevole l'opinione di tutti coloro che non manifestano parere contrario. Per astenersi e/o esprimere parere contrario è sufficiente scriverlo all'interno della Chat del sistema di video-conferenza utilizzato.
8. È assolutamente necessario accedere esclusivamente alla riunione utilizzando le credenziali istituzionali personali.
9. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.
10. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Presidente/Dirigente/Coordinatore, con l'ausilio del Segretario verbalizzante, verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti per ciascuno dei quali deve essere specificato se trattasi di partecipazione in presenza o a distanza. In caso di Collegio Docenti sono individuati dal Presidente/Dirigente un docente facente funzione di moderatore della chat, per la richiesta di interventi, e un docente che si occuperà di seguire il processo di votazione.
11. L'assenza di un componente alla seduta telematica dell'organo collegiale deve essere giustificata secondo quanto previsto in caso di adunanza ordinaria. La mancata compilazione entro il termine stabilito e il relativo mancato invio del form on line ovvero la mancata presenza alla videoconferenza corrispondono all'assenza dalla seduta telematica.
12. Se all'ora prevista per l'inizio della riunione o durante lo svolgimento della stessa si verificano problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento, si dà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'Organo che è impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta deve essere interrotta e rinviata ad altro giorno.
13. Nei casi di eventuali problematiche tecniche insorte prima della riunione dell'O.C., i membri impossibilitati ad utilizzare le tecnologie telematiche devono essere presenti nel luogo dell'incontro, indicato nella convocazione; nei casi di emergenza vale quanto stabilito nel punto 12.

Art. 7
Verbale di seduta

1**.** Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:
a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
b) la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze giustificate;
c) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo;
d) la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
e) i fatti avvenuti in sintesi durante la seduta e le dichiarazioni rese dai partecipanti alla seduta, anche a distanza;
f) il contenuto letterale della deliberazione formatasi su ciascun argomento all'ordine del giorno;
g) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.
h) Il verbale della riunione telematica potrà essere approvato nella seduta successiva.

Art. 8
Trattamento dei dati personali

1. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia.
2. L'eventuale registrazione integrale delle riunioni è di esclusiva competenza della Scuola, titolare deltrattamento dei dati in oggetto.
3. La registrazione deve garantire la riservatezza e il rispetto delle categorie particolari di dati personaliai sensi dell'art. 9 (es: stato di salute) e dei dati giudiziari (dati relativi a condanne penali e reati) ai sensi dell'art. 10 del GDPR; pertanto il Presidente, in apertura di seduta, richiama tutti i partecipanti ad un comportamento consono, evitando, nel corso degli interventi, riferimenti a dati personali inutili ed inopportuni, non attinenti alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.
4. I partecipanti alla seduta hanno l'obbligo di utilizzare la massima riservatezza e discrezione su dati personali oggetto di discussione e delle informazioni di cui dovessero comunque venire a conoscenza e, per tale motivo, sono tenuti:

- a considerare strettamente riservati e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere noti a terzi i dati personali e/o informazioni fornite in relazione alle riunioni degli organi collegiali;
- a non diffondere o effettuare alcuna comunicazione a terzi riguardo ai dati personali o alle informazioni di cui i partecipanti verranno a conoscenza.

Il vincolo di riservatezza continuerà ad avere valore anche dopo la cessazione dell'appartenenza agli Organi Collegiali e comunque finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio.
I dati personali, necessari all'espletamento delle riunioni collegiali in modalità telematica, saranno utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal D.lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento UE 2016/679. L'informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016 è consultabile sul sito dell'Istituzione scolastica www.istitutocomprensivomartano.edu.it

Art. 9
Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è emanato con delibera del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto ed è pubblicato nel sito della scuola alla Sezione "Regolamenti" e all'Albo online dell'Istituto.
2. La data di applicazione del Regolamento è la stessa della sua pubblicazione.
3. Il Regolamento potrà essere modificato, integrato e/o rinnovato sulla base di successive deliberazioni degli OO.CC o eventuali indicazioni ministeriali e resterà in vigore fino a nuove disposizioni.